



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**

*(Provincia di Fermo)*

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO E LA ..... DI ..... PER LA CONCESSIONE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLA PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA ROSSELLI.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede municipale di Porto San Giorgio,

**t r a**

l'Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio, C.F. 810011530443, rappresentata dal Dirigente \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato, per la funzione, presso la Civica Residenza

**e**

La \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, rappresentato dal Presidente pro tempore Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

**PREMESSO**

Che con deliberazione n. 278 del 27/12/2017 sono stati delineati gli indirizzi finalizzati all'affidamento della concessione degli impianti sportivi, tra i quali quello annesso alla scuola media Rosselli".

- Che con determinazione del Responsabile del V^ Settore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la determina a contrarre affidando alla S.U.A. della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che con determinazione del n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ detta concessione è stata aggiudicata alla .....

**FRA LE PARTI**

**s i c o n v i e n e e s i s t i p u l a q u a n t o s e g u e:**

**Art. 1**

L'Amministrazione Comunale affida alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ la concessione, in orario extrascolastico, della Palestra Scolastica annessa alla scuola media Nardi, nella situazione di fatto e di diritto in cui trovasi al momento della sottoscrizione del verbale di immissione in

possesso del bene ed alle condizioni tutte previste dalla presente convenzione, nonché dell'offerta praticata in sede di gara richiamata ma non allegata al presente atto, facente parte integrante e sostanziale del rapporto concessorio. Gli elaborati dell'offerta sono agli atti del 3<sup>a</sup> Settore "Servizi Sociali e culturali" .

La gestione dell'impianto non può perseguire finalità di lucro ed è rivolta:

- alla massima fruibilità per la pratica di attività sportiva ricreativa e sociale,
- alla promozione dell'attività sportiva motoria e ricreativa;
- alla soddisfazione degli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa sugli impianti sportivi, nonché igienica e di sicurezza,

#### Art. 2

La \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ prende in consegna l'impianto unitamente agli arredi ed alle attrezzature annesse, come da verbale di consistenza-inventario redatto con l'Ufficio Sport Comunale in data \_\_\_\_\_, impegnandosi a riconsegnare al termine della convenzione quanto ricevuto in buone condizioni ed in uno stato che ne renda possibile il pronto riutilizzo, salvo il normale deterioramento causato dall'uso ordinario.

#### Art. 3

La gestione della Palestra di che trattasi dovrà avvenire nel rispetto della destinazione d'uso delle strutture e delle infrastrutture ed è destinata prioritariamente all'attività ginnico sportiva della scuola nelle fasce orarie prestabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Istituto.

#### Art. 4

Gli orari e le modalità di utilizzo della Palestra scolastica saranno stabilite, all'inizio di ogni stagione sportiva dal Comune, valutando, senza vincolo alcuno, un programma complessivo da predisporre a cura del concessionario. Le tariffe, anch'esse stabilite dal Comune, attualmente sono quelle determinate dall'atto di Giunta n. 43 del 15/02/2018 e sono soggette ad adeguamento annuale ISTAT. Il Comune si riserva la facoltà di modificarle e/o integrarle in qualsiasi momento.

L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato nel rispetto delle normative legislative e regolamentari ed in particolar modo nel rispetto della Legge Regionale n. 5 del 2 aprile 2012 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" e del Regolamento Regionale 7 agosto 2013 n. 4 "Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012 n. 5", l. 289 DEL27/12/2022 così come modificata dalla L. 27/12/2017 n. 205.

L'accesso ai servizi degli impianti da parte degli utenti è subordinato al pagamento di tariffe orarie, da versare alla \_\_\_\_\_ concessionaria .

Gli introiti relativi all'utilizzo della Palestra scolastica restano di competenza del concessionario.

Il Concessionario , previa autorizzazione Comunale, ha facoltà di autorizzare l'utilizzo dell'impianto anche a soggetti diversi per attività sportive e/o ricreative

Il Concessionario è tenuto ad esporre le tariffe comunali in un luogo ben visibile agli utilizzatori.

Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, si riserva l'uso gratuito dell'impianto per numero massimo di 30 giorni nell'arco di ogni anno, previa comunicazione al Concessionario, da inoltrare almeno 5 giorni prima dalla data di utilizzo. In tali periodi il concessionario dovrà gratuitamente garantire custodia, pulizia e quant'altro necessario ed opportuno al migliore svolgimento dell'attività richiesta.

La \_\_\_\_\_ concessionaria rilascerà alle altre società utilizzatrici dell'impianto apposita e formale ricevuta dei pagamenti delle ore utilizzate.

#### Art. 5

L'impianto di cui all'art.1 potrà essere utilizzato sia da società sportive affiliate al CONI che da parte di società amatoriali e di singoli richiedenti, secondo un quadro di utilizzo determinato dal Comune, fermo restando quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della presente convenzione.

#### Art. 6

La \_\_\_\_\_ concessionaria e chiunque usufruisca delle palestre, a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di osservare direttamente le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza, pubblico spettacolo e manifestazioni pubbliche.

#### Art. 7

Il concessionario si impegna a garantire l'apertura dell'impianto per quanto concerne la normale attività sportiva disposta annualmente dall'Amministrazione Comunale, fatti salvi i periodi riservati ad interventi di manutenzione straordinaria, definiti previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale. L'orario di funzionamento dell'impianto dovrà essere compatibile con le richieste di utilizzo il cui programma verrà annualmente stabilito dal Comune, sentito il concessionario degli impianti.

#### Art. 8

I soggetti portatori di handicaps possono accedere all'impianto accompagnati da personale specializzato. Agli stessi saranno riservati appositi spazi e orari, su disposizione del Comune ad avvio della stagione sportiva, qualora esistano richieste in tal senso.

#### Art. 9

Durante lo svolgimento delle manifestazioni, alla \_\_\_\_\_ concessionaria è permesso entro le strutture sportive lo spaccio di bevande e cibarie, purché la stessa abbia tutte le prescritte autorizzazioni e licenze, venga esercitata nel rispetto delle norme vigenti e venga preventivamente autorizzata dal Comune. Resta comunque vietata la vendita di alcolici e superalcolici.

#### Art. 10

Sono a carico \_\_\_\_\_concessionaria le spese relative alla pulizia della palestra oltre che alla sorveglianza e custodia durante gli orari di utilizzo autorizzati dal Comune e, comunque, negli orari extra scolastici.

La manutenzione ordinaria ed i consumi di acqua, luce e gas restano di competenza del Comune che ne accerterà la compatibilità rispetto agli orari di utilizzo di cui sopra.

#### Art. 11

Il Concessionario è tenuto a:

- a) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi e comunque attinenti alla concessione in oggetto; le norme antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché le eventuali prescrizioni impartite dal Comune in relazione all'impianto ed al suo utilizzo nel corso della concessione.
  - b) provvedere al migliore funzionamento della struttura, garantendone il funzionamento e il corretto utilizzo anche realizzando o svolgendo le opere e/o servizi offerti in fase di gara;
  - c) accertarsi periodicamente e tutte le volte che si rende necessario, nel modo che riterrà più opportuno, che le varie parti degli impianti tecnologici funzionino perfettamente. In caso di disfunzione, il Concessionario dovrà, ove possibile, intervenire oppure avvisare tempestivamente l'Ufficio Comunale competente;
  - d) provvedere, per quanto di competenza, a tutti i materiali occorrenti alla custodia, pulizia e quant'altro necessario ed opportuno al migliore funzionamento dell'impianto;
  - e) provvedere all'apertura, alla chiusura ed alla custodia dell'impianto durante gli orari di apertura;
  - f) provvedere alla pulizia degli impianti sportivi, organizzando il servizio in modo da garantire la corretta fruibilità degli impianti e di non interferire con le attività sportive e scolastiche, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene. Il Concessionario dovrà garantire la pulizia e il riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati al termine dell'attività giornaliera o comunque prima dell'inizio dell'attività scolastica e sportiva del giorno successivo;
  - g) provvedere allo spegnimento e riattivazione degli impianti tecnologici in funzione dell'utilizzo dell'impianto sportivo;
  - h) segnalare al Comune tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari;
  - i) attivare un servizio di contatto con le società sportive e gli utenti per la prenotazione degli impianti, per la gestione dei reclami e per fornire informazioni;
  - l) dotare il personale addetto di tutti gli strumenti per garantire, quando richiesto, presenza ed interventi in tempi rapidi;
  - m) tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi connessi alla gestione degli impianti sportivi. Il Concessionario dovrà pertanto provvedere a stipulare una specifica assicurazione contro i rischi per la gestione del servizio, per tutta la durata del contratto;
  - n) garantire un servizio di reperibilità per intervenire nei tempi più rapidi possibili per disfunzioni, dispersioni ed irregolarità dell'impianto;
  - o) garantire il servizio di assistenza e custodia durante le manifestazioni sportive, secondo i calendari che saranno comunicati dalle società che utilizzano gli impianti, con preavviso di almeno quindici giorni;
  - p) mettere a disposizione gratuitamente le strutture sportive per le attività ginniche scolastiche,
  - q) verifica periodica del defibrillatore, se in dotazione alla struttura, oppure della sua collocazione e della presenza di personale abilitato all'utilizzo nei casi previsti dal Ministero della Salute con decreto 26/6/2017 e ss.mm.ii.;
  - r) rinnovo omologazioni per svolgimento attività sportiva;
  - s) presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti opportuni e necessari;
  - t) attivare le procedure, assumendone i relativi costi, per le eventuali omologazioni periodiche previste dalle vigenti disposizioni regolamentari delle relative federazioni.
  - u) impedire, durante gli orari di propria competenza, l'accesso all'impianto, sia durante l'apertura che durante la chiusura dello stesso, a chiunque non abbia titolo ad accedervi.
- Il Concessionario dovrà attivare un servizio di guardiania e vigilanza sull'impianto a mezzo di proprio personale o personale appositamente incaricato, assumendosi ogni responsabilità ed onere per danneggiamenti e atti di vandalismo.

La responsabilità derivante dalle ulteriori obbligazioni eventualmente contratte dal concessionario durante il periodo gestione per la realizzazione degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo faranno capo esclusivamente al Concessionario.

A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile diretto o in solido per le predette obbligazioni, in particolare per eventuali problematiche insorte tra concessionario e fruitori in ordine al pagamento degli utilizzi dell'impianto.

#### Art. 12

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone concessorio di €. \_\_\_\_\_ i.v.a. 22% compresa, da versare in rate trimestrali, di eguale importo, con scadenza (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) di ciascun anno.

Per gli impegni, assunti nella presente convenzione, relativi alla custodia, sorveglianza, pulizia, l'Amministrazione Comunale verserà alla \_\_\_\_\_ concessionaria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ la somma annua di € \_\_\_\_\_ I.V.A. 22% compresa.

Tale somma sarà corrisposta su base trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) previo accertamento del regolare pagamento delle fatture relative ai canoni concessori di cui al presente articolo.

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento di Contabilità del Comune entro 60 giorni dal ricevimento della fattura che dovrà essere inoltrata al Comune entro i primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza.

Il corrispettivo ed il canone concessorio annuo saranno indicizzati annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di trattenere sul corrispettivo gli importi dovuti dal Concessionario a qualsiasi titolo per inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni; è obbligato ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificato di gara che identifica la concessione.

#### Art.13

Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico del Comune di Porto San Giorgio, salvo gli interventi necessari al ripristino di danni causati da un uso improprio o non autorizzato, di cui risponderà il concessionario. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di potenziare, ampliare e modificare i manufatti esistenti in vista di un sempre migliore e più sicuro utilizzo delle strutture degli impianti comunicando con congruo anticipo l'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Eventuali opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazioni di attrezzature fisse, dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dalla Amministrazione Comunale.

Gli interventi saranno a carico della concessionaria senza alcun diritto al rimborso e resteranno di proprietà del Comune alla scadenza del rapporto.

Se le modifiche, innovazioni, arricchimenti comporteranno prove di omologazione o nuovo collaudo dell'impianto, le spese derivanti saranno a carico della Concessionaria.

#### Art.14

Il Concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune ed il personale impiegato dal Concessionario.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che saranno poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.

In relazione alle attività gestionali dell'impianto sportivo, il Concessionario individuerà un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verbale di consegna dell'impianto.

Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

#### ART. 15

Per il servizio in oggetto non si ravvisano rischi derivante dalle interferenze e pertanto non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione rischi di interferenza (D.U.V.R.I.). In caso di necessità di operare interventi di manutenzione straordinaria, sarà lo stesso Comune a verificare la necessità di redigere un D.U.V.R.I. e a provvedere al calcolo dei relativi costi per la sicurezza derivante dalle interferenze delle lavorazioni di cui all'art. 26 comma 5 del vigente D.Lgs. 81/2008. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro saranno a carico del Concessionario che dovrà impegnarsi ad eseguire i servizi connessi con la gestione sempre in condizione di massima sicurezza.

Il Concessionario, pertanto, terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La norma di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive è il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996, modificato ed integrato dal D.L. 06.06/2005 "Testo Coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" oltre al Decreto Legislativo N. 81/2008 e s.m.i., D.M. 24.04.2013 relativamente anche alla dotazione ed uso di defibrillatori oltre che al D.M. 388/2003.

#### ART. 16 -

Il Concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente contratto. E' vietata la cessione del credito.

Il subappalto è ammesso per l'espletamento di attività ausiliarie (pulizia, custodia ecc.) nei limiti del 30% dell'importo della concessione .

Il Concorrente deve dichiarare i servizi che intende subappaltare all'atto dell'offerta in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali dichiarazioni il subappalto è vietato.

#### Art. 17

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento la possibilità di accertare, mediante il proprio personale dipendente, il corretto utilizzo degli impianti ed il suo stato di conservazione, a tale scopo la \_\_\_\_\_ concessionaria fornirà all'Ufficio sport idonei permessi validi per tutti i periodi dell'anno e tutte le manifestazioni oltre che le chiavi di accesso all'impianto.

#### Art.18

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali limitazioni all'uso degli impianti dovute all'intervento di autorità amministrative e di polizia preposte a tale controllo. Si attiverà, comunque, per rimuovere gli ostacoli che possono legalmente limitare tale uso.

#### Art. 19

L'Amministrazione Comunale, inoltre, è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti ed indiretti, patrimoniali e non, procurati o subiti da terzi a causa o in occasione dell'utilizzazione dell'impianto e potrà rivalersi di quanto eventualmente fosse costretta a pagare, a titolo di risarcimento danni, a terzi, sulla \_\_\_\_\_ concessionaria dell'impianto.

#### Art. 20

Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nel presente contratto. Qualora si verificano inadempienze, il Comune applicherà una penale nei seguenti casi:, a titolo esemplificativo ma non esaustivo

- penale pari ad € 300,00 in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite in ordine alla custodia, pulizia e utilizzo dell'impianto;

- . penale pari ad € 200,00 in caso di mancata segnalazione, prima di ogni utilizzo, di eventuali danni cagionati all'impianto;

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione al concessionario a mezzo di lettera Raccomandata A/R o Pec. Allo stesso sono concessi otto giorni dal ricevimento della contestazione per fornire risposta che, se non ritenuta adeguata e convincente, comporterà la successiva applicazione della penale.

L'importo delle penali applicate è ritenuto sul pagamento del corrispettivo annuo dovuto o, in subordine, sull'ammontare della cauzione definitiva dovuta.

L'Applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno e l'applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora il servizio divenisse insoddisfacente

#### Art.21

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Concessionario dovrà essere in possesso di polizze assicurative dalle quali risultino, in maniera chiara e inequivocabile, l'oggetto assicurato, la durata del periodo di assicurazione, pari o superiore

a quello contrattuale, la quietanza dell'avvenuto pagamento per premi, i rischi coperti:

- polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT), a copertura di danni involontariamente cagionati

a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi; in relazione allo svolgimento del servizio oggetto della concessione nonché per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale per ciascun sinistro, persone e cose, pari ad € 2.500.000,00.

-- Polizza a garanzia del rischio locativo e incendio pari al valore totale del bene preso in locazione determinato in Euro 600.000,00;

- polizza per la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa)

La polizza fidejussoria dovrà essere presentata nel rispetto dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16. La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La cauzione definitiva deve essere effettuata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. n. 449/1959.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione concedente.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del

Concessionario;

ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Resta, in ogni caso, convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

## Art. 22

L'utilizzo di spazi pubblicitari, interni ed esterni alla struttura, restano in capo al Comune di Porto San Giorgio che, potrà autorizzare utilizzi temporanei degli stessi, previa specifica richiesta.

## Art. 23

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente contratto hanno carattere di necessità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione

- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali

- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Ripetute violazioni delle prescrizioni inerenti custodia, pulizia e sistemazione-predisposizione all'uso dell'impianto daranno corso all'applicazione delle penali previste dall'art. 19 e, dopo due diffide, alla risoluzione del contratto.



Oltre a quanto sopra, Il presente contratto potrà essere revocato in qualsiasi momento da parte del Comune di Porto San Giorgio per gravi inadempienze del concessionario alle condizioni di cui al presente contratto e tali da ledere i diritti della personalità degli utenti, il prestigio dell'Amministrazione comunale, la regolarità e la continuità del servizio, fatto salvo il risarcimento dei danni morali e materiali, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione comunale se non quello relativo al pagamento dei servizi fino a quel momento e senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno all'Aggiudicatario.

La eventuale disdetta sarà comunicata, per mezzo di lettera raccomandata, all'indirizzo indicato quale sede legale dell'Aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto.

Alla fine del periodo fissato dalla presente convenzione (nr. 7 anni dall'1/7/2018) il servizio scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso. Sulla eventuale richiesta di rinnovo deciderà l'Amministrazione comunale previo apposito atto in base alla vigente normativa.

In caso di ritardato pagamento dei canoni concessori, fatta salva la facoltà del Comune di contestare l'inadempimento, il concessionario dovrà corrispondere l'interesse legale.

Il pagamento del canone concessorio non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del concessionario, qualunque ne sia il titolo. Il mancato e/o puntuale pagamento di due canoni sarà considerato grave inadempimento utile alla risoluzione della presente convenzione.

La \_\_\_\_\_concessionaria può recedere dalla presente convenzione in caso di provata inadempienza da parte dell' Amministrazione comunale o in caso di serie e motivate ragioni oggettive, dandone preavviso con raccomandata A.R. entro il 30 maggio di ogni anno.

#### Art. 24

Dopo la stipula della presente convenzione verrà redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale un verbale di consegna degli impianti sportivi per constatare lo stato attuale dei beni mobili ed immobili e gli eventuali interventi a carico del Comune, prima che il gestore assegnatario sia immesso nel possesso dei beni predetti.

#### Art. 25

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente convenzione è competente il Foro di Fermo.

#### Art. 26

Tutte le spese relativa alla stipula del presente atto saranno a carico del concessionario, compresa la registrazione

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Presidente Soc.- Assoc/Sport. \_\_\_\_\_ – Sig. \_\_\_\_\_

Comune di Porto San Giorgio – \_\_\_\_\_